

DELIBERAZIONE 19 NOVEMBRE 2019

478/2019/R/GAS

APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI CONVENZIONE TRA GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. E LE SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. E STOGIT S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1088^a riunione del 19 novembre 2019

VISTI:

- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/73/CE;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico, 19 dicembre 2003, recante “Approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico”, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIDME);
- la Disciplina del mercato del gas naturale, approvata con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 6 marzo 2013, come successivamente integrato e modificato (di seguito: Disciplina MGAS);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo Allegato A, contenete il testo integrato per il bilanciamento (TIB), come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell’Autorità 15 settembre 2016, 502/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 502/2016/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2017, 66/2017/R/gas, e il relativo Allegato A contenente disposizioni in materia di condizioni regolatorie per lo svolgimento dell’attività di gestione dei mercati fisici del gas (di seguito: TICORG);

- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2017, 147/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 147/2017/R/gas) e il relativo Allegato A contenente la convenzione tra il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) e Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2017, 630/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 630/2017/R/gas) e il relativo Allegato A contenente la convenzione tra il GME e Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit);
- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2018, 612/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 612/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2019, 646/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 646/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 gennaio 2019, 29/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 29/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 17 settembre 2019, 376/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 376/2019/R/gas);
- il parere dell’Autorità 16 luglio 2019, 309/2019/I/com (di seguito: parere 309/2019/I/com);
- la deliberazione dell’Autorità 17 settembre 2019, 376/2019/R/com (di seguito: deliberazione 376/2019/R/com);
- la comunicazione del GME del 30 ottobre 2019 (prot. Autorità 28322 del 30 ottobre 2019; di seguito: comunicazione del 30 ottobre 2019);
- la comunicazione del GME del 30 ottobre 2019 (prot. Autorità 28325 del 30 ottobre 2019; di seguito: comunicazione del 30 ottobre 2019);
- la comunicazione di Snam Rete Gas del 29 ottobre 2019 (prot. Autorità 28360 del 30 ottobre 2019; di seguito: comunicazione del 29 ottobre 2019);
- la comunicazione del Stogit del 29 ottobre 2019 (prot. Autorità 28362 del 30 ottobre 2019; di seguito: comunicazione del 29 ottobre 2019).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 30, comma 1, della legge 99/09 stabilisce, tra l’altro, che la disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal GME, è approvata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l’Autorità;
- l’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 93/11 ha previsto che il GME assuma la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale e che a tal fine l’Autorità fissi le condizioni regolatorie atte a garantire al GME lo svolgimento di tali attività, ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati;
- con il decreto 6 marzo 2013, il Ministro ha approvato, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge 99/09, la disciplina del mercato del gas naturale (di seguito: Disciplina MGAS), come integrata dal GME in esito al parere 4/2013/I/gas e al parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari;

- con la deliberazione 525/2012/R/gas e con il parere 4/2013/I/gas, l’Autorità ha previsto che il GME possa coprire i mancati adempimenti sul mercato del gas naturale attingendo alle risorse accumulate in un fondo (di seguito: Fondo MGAS) istituito presso la Cassa conguaglio del settore elettrico (ora Cassa per i servizi energetici e ambientali);
- con la deliberazione 66/2017/R/gas l’Autorità ha approvato il TICORG; disponendo all’articolo 6 che:
 - il GME e Snam Rete Gas sottoscrivano un’apposita convenzione nella quale sono disciplinate le modalità applicative con le quali il GME accede e registra le transazioni con consegna al PSV concluse presso i mercati da esso gestiti e presso le borse terze, nonché le modalità di gestione dei connessi flussi informativi;
 - la predetta convenzione una volta concordata dalle parti e prima della sua sottoscrizione, sia trasmessa per l’approvazione all’Autorità che ne verifica anche la coerenza con l’esigenza di favorire la liquidità nei mercati presso i quali Snam Rete Gas approvvigiona le risorse per il bilanciamento ai sensi del TIB;
- al successivo articolo 7, il TICORG, prevede, tra l’altro, che:
 - il GME ai fini della gestione del mercato del gas in stoccaggio sottoscriva con ciascuna impresa di stoccaggio una apposita convenzione. Tale convenzione disciplina in particolare: (i) i flussi informativi relativi ai quantitativi massimi negoziabili da ciascun utente dello stoccaggio; (ii) le modalità che assicurino definitivamente la coerenza delle transazioni concluse presso l’MGS prima della comunicazione degli esiti;
 - le convenzioni, di cui sopra, una volta concordate dalle parti e prima della loro sottoscrizione, sono trasmesse all’Autorità per l’approvazione;
 - la convenzione tra il GME e la società Stogit disciplina altresì i rapporti tra le parti ai sensi della deliberazione 612/2018/R/GAS, laddove si prevede che Stogit, nelle situazioni previste dal Piano di emergenza, offra sull’MGAS i volumi di gas strategico corrispondenti alla prestazione aggiuntiva non conferita agli utenti dello stoccaggio;
- con la deliberazione 29/2019/R/gas l’Autorità ha, tra l’altro, attribuito a Stogit la qualifica di operatore di diritto del MGAS di cui all’articolo 16 della Disciplina MGAS e conseguentemente esteso le modalità di gestione e accesso al Fondo MGAS previste in caso di inadempienza della società Snam Rete Gas anche nei casi di inadempienza della società Stogit.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il decreto 2 agosto 2019, sono state approvate, previo parere dell’Autorità espresso con la deliberazione 309/2019/I/com, le proposte di modifica al TIDME ed alla Disciplina MGAS, che prevedono l’introduzione del sistema integrato delle garanzie per i mercati dell’energia elettrica e del gas naturale e la gestione unitaria dei casi di inadempimento;

- con il medesimo decreto, il Ministro dello Sviluppo Economico ha previsto la decorrenza dell'efficacia delle suddette modifiche alla disciplina MGAS e al TIDME a partire da una data successiva individuata dal GME, preventivamente comunicata al Ministero dello Sviluppo Economico e resa nota con congruo anticipo agli operatori con successivo avviso pubblicato sul sito internet del GME;
- in data 7 agosto 2019, il GME ha pubblicato sul proprio sito un avviso stabilendo
- la data del 28 novembre 2019 come primo giorno di efficacia delle modifiche al TIDME e alla Disciplina MGAS approvate con il decreto di cui sopra;
- con la deliberazione 376/2019/R/com, l'Autorità ha uniformato il sistema di salvaguardia vigente nei suddetti mercati, procedendo all'ampliamento della destinazione del Fondo MGAS e conseguente utilizzo dello stesso anche in relazione ai mercati dell'energia elettrica (di seguito: Fondo di garanzia), disciplinando le modalità e i termini con quali il GME ricorra agli importi disponibili nel Fondo di garanzia i in caso di inadempimento degli operatori, ivi inclusi gli operatori di diritto;
- con comunicazioni rispettivamente del 29 e 30 ottobre 2019, Snam Rete Gas e il GME hanno trasmesso all'Autorità una proposta congiunta di aggiornamento della convenzione di cui all'articolo 6 del TICORG, integrata coerentemente con le sopramenzionate modifiche alla Disciplina MGAS, in particolare per quanto riguarda la gestione dei casi di inadempimento in coerenza con la disciplina del Fondo di garanzia integrata con la deliberazione 376/2019/R/com;
- con comunicazioni rispettivamente del 29 e 30 ottobre 2019, Stogit e il GME hanno trasmesso all'Autorità una proposta congiunta di aggiornamento della convenzione di cui all'articolo 7 del TICORG, integrata coerentemente con le sopramenzionate modifiche alla Disciplina MGAS, in particolare per quanto riguarda la gestione dei casi di inadempimento in coerenza con la disciplina del Fondo di garanzia integrata con la deliberazione 376/2019/R/com;
- le predette proposte di convenzione sono state oggetto di preventivo accordo tra le parti e sostituiscono integralmente le convenzioni precedentemente approvate rispettivamente con le deliberazioni 646/2018/R/gas e 29/2019/R/gas a far data dal 28 novembre 2019.

RITENUTO CHE:

- le suddette proposte di convenzioni, come trasmesse da GME, Snam Rete Gas e Stogit, non recano disposizioni in contrasto con l'assetto regolatorio del settore;
- sia, pertanto, opportuno approvare le predette convenzioni

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, la convenzione tra GME e Snam Rete Gas, di cui all'articolo 6 del TICORG, come trasmessa dalle medesime società ed allegata al presente provvedimento (Allegato A);

2. di approvare, per quanto di competenza, la convenzione tra GME e Stogit, di cui all'articolo 7 del TICORG, come trasmessa dalle medesime società ed allegata al presente provvedimento (*Allegato B*);
3. di trasmettere il presente provvedimento al GME, a Snam Rete Gas e a Stogit;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Bessegnini